

Verbale di assemblea straordinaria N° 1

Del 07/03/2026

Nella data 7 marzo 2026, alle ore 18:00, presso la sede sociale di via F.lli Kenndey, n. 167, Comune di Marcianise,

si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione IMPERO MUSICALE, come previsto e regolamentato dallo Statuto art. 8, come da convocazione inviata agli associati in data 28 febbraio 2026, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica Statuto dell'associazione ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (ETS).

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. COLELLA RAFFAELE che propone come segretario/a verbalizzante la sig.ra COLELLA ROSA che accetta.

Sono presenti i tre quarti degli associati.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Modifica Statuto dell'associazione ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (CTS).

Sul primo e unico punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale illustra i motivi che hanno portato alla decisione di modificare lo Statuto l'associazione ai fini dell'adeguamento alla normativa fiscale di cui al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e dunque sulla necessità di addivenire Associazione di Promozione Sociale.

Viene, di conseguenza, proposto di modificare la denominazione sociale in "ASSOCIAZIONE MUSICALE DI PROMOZIONE SOCIALE IMPERO MUSICALE" in sigla "IMPERO MUSICALE APS" e di non modificare semplicemente lo Statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un Ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello Statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma si propone l'approvazione di un nuovo Statuto adeguato al D.Lgs. 117/2017.

Segue la lettura integrale del nuovo Statuto.

Al termine della LETTURA DEL NUOVO STATUTO il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo Statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano con:

TUTTI i voti Favorevoli

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo e unico punto del giorno di approvare il nuovo Statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Al termine della discussione il Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Marcianise, li 7 marzo 2026

Segretario

Rose Celletto

Presidente

Rose Celletto

Il presente è il 100000
dell'atto registrato al n. 937

Versati di più per € 200,00
Caserta, li 25/03/2026



[Firma]

Variazione statuto ai sensi del D.L. N.117 DEL 2017

Premesso che l'associazione Impero Musicale costituita in data 10/07/2007 e registrata all'agenzia delle entrate in data 17/07/2007 al registro n. 5838 -S-3, C.F. 93063710615, con il presente atto si procede alla variazione così come deliberato dall'assemblea straordinaria nella seduta del 07/03/2026

STATUTO

“ASSOCIAZIONE MUSICALE DI PROMOZIONE SOCIALE IMPERO MUSICALE”

in sigla

“IMPERO MUSICALE APS”

ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita, nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle vigenti disposizioni normative, l'Associazione, Ente del Terzo Settore, denominata “ASSOCIAZIONE MUSICALE DI PROMOZIONE SOCIALE IMPERO MUSICALE”, in sigla “IMPERO MUSICALE - A.P.S.”.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di “Associazione di promozione sociale” o di “A.P.S.” negli atti, nella corrispondenza ed in tutte le comunicazioni con il pubblico.

L'inserimento dell'acronimo “A.P.S.” nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di “Associazione di promozione sociale” o di “A.P.S.” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2 DURATA E SEDE

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli associati a norma di Statuto.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Marcianise (CE) alla via F.lli Kennedy n. 167.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere, inoltre, istituite sedi operative dell'Associazione in Italia e all'estero.

ART.3 SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, delle loro famiglie e di terzi, senza discriminazioni basate sul sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Nel perseguire il proprio scopo e nel realizzare la propria attività, l'Associazione farà sempre riferimento ai valori della promozione e della qualità della vita, al rispetto e alla promozione delle persone, al rispetto e alla valorizzazione dell'ambiente, alla partecipazione democratica.

Nello specifico l'Associazione intende svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e *servizi sociali* per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;

- b) interventi e *prestazioni sanitarie*;
- c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali* con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) Formazione universitaria e post –universitaria;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori* e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora;

- q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
- s) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, *o erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) *cura di procedure di adozione internazionale* ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

L'Associazione intende perseguire il concreto raggiungimento delle proprie finalità attraverso:

- ✓ la promozione e la realizzazione di iniziative di carattere educativo, formativo, musicologico socio-culturale;
- ✓ la promozione e la realizzazione e di attività formative extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- ✓ la promozione e la realizzazione, d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituzioni scolastiche, università e/o qualsiasi altro soggetto, di attività formative in ambito professionale, culturale e di alta formazione;
- ✓ la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, corsi, esposizioni e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle attività di conoscenza ed apprendimento;
- ✓ la promozione in particolare dell'attività musicale attraverso l'insegnamento, la produzione, le esecuzioni e attività affini e la diffusione del patrimonio musicale della maggiore tradizione colta e popolare attraverso l'attività concertistica, strumentale, musicale in genere.
- ✓ la promozione e diffusione della cultura musicale anche mediante la formazione e gestione di un coro interno "CANTATE DOMINO".

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all' art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall' art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea degli associati la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. A tal fine, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti Locali, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, nonché con altri enti aventi finalità analoghe o connesse alle proprie.

Per la realizzazione delle attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, nonché per il perseguimento di specifici obiettivi e la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del Terzo Settore, enti senza finalità di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. A tal fine, può stipulare accordi e convenzioni, nonché promuovere, costituire, aderire o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese Sociali e altri enti strumentali privi di scopo di lucro.

Nello svolgimento di tali attività, l'Associazione privilegia gli apporti fondati su prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neppure indiretti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 4 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

I soci hanno diritto di:

a) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché di partecipare alle attività, alle manifestazioni promosse e, più in generale, alla vita associativa, previo adempimento degli obblighi connessi;

- b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni connesse al possesso della tessera associativa;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) partecipare alle assemblee;
- e) approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
- f) approvare i bilanci;
- g) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- h) prendere visione dei libri sociali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi nel rispetto del principio del voto singolo. Hanno diritto di elettorato attivo (di votare, elettori) e passivo (di candidarsi ed essere eletti) tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

I soci minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; fino a tale momento, sono rappresentati nei rapporti associativi da chi esercita la responsabilità genitoriale, al quale è riconosciuto esclusivamente il diritto di elettorato attivo.

I soci sono tenuti a:

- a) sostenere e perseguire le finalità dell'Associazione;
- b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- c) versare le quote associative alle scadenze stabilite;
- d) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne agli organi statutari competenti dell'Associazione.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- a) morte;
- b) recesso, formalizzato per iscritto, fermo restando l'obbligo di versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso;
- c) mancato versamento della quota associativa annuale entro il 31 dicembre di ogni anno;
- d) esclusione per mancata partecipazione alle iniziative dell'Associazione protrattasi per almeno sei mesi o nei casi di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione. In tal caso la decadenza verrà dichiarata con delibera dell'Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione sono cancellati dal libro dei soci e non vantano alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, laddove nominato.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro dei soci; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 8 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo;
 - d) eleggere il Presidente dell'Associazione;
 - e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
 - f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
 - h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
 - i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
 - j) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - k) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
- Per convocare l'assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2 del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di due altri soci.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Nel caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, devoluzione del patrimonio sociale e per le modifiche statutarie, l'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria. In tale ipotesi è necessaria la presenza di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà degli associati in seconda convocazione. Per quanto non previsto dal presente comma si applica quanto disposto nei precedenti.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati, alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti tra gli associati.

L'Consiglio Direttivo dura in carica per **tre anni** e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Se vengono a mancare uno o più membri, automaticamente subentrano al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare risultavano primi tra i non eletti. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia, per legge, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- ✓ amministra l'Associazione;
- ✓ attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- ✓ predispone il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea, curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- ✓ predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- ✓ delibera in ordine agli atti e contratti inerenti le attività associative;

- ✓ cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ✓ disciplina l'ammissione degli associati secondo le modalità previste nell'apposito regolamento;
- ✓ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- ✓ documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ✓ stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ✓ cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente:

- ✓ ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
- ✓ convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- ✓ convoca e presiede l'Assemblea
- ✓ è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi

inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Il Presidente è individuato dall'Consiglio Direttivo tra i suoi membri e può essere riconfermato.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, e può essere rieletto; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente è individuato dall'Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Le due figure possono essere assegnate allo stesso socio.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO

Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo:

- ✓ vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ✓ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ✓ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ✓ attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 13 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

ART. 14 VOLONTARI

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto stabilito dall'art. 36 del CTS.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 15 PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 16 LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

ART. 17 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali, pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote associative annuali di tesseramento;
- b) proventi della gestione del patrimonio;
- c) ricavato delle attività di cui agli art. 5,6 e 7, del CTS;
- d) ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- e) contributi di soci e altre persone fisiche;
- f) contributi di enti pubblici e privati;
- g) convenzioni con Enti pubblici e privati;
- h) titoli di solidarietà;
- i) attività commerciali marginali.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento e di estinzione della Associazione, di morte, di recesso, di decadenza o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 18 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, qualora nominato.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. L'organo di amministrazione dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 19 OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 ISCRIZIONE AL RUNTS

L'associazione si iscrive nel RUNTS di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., fornendo le informazioni di cui all'art. 48 del su indicato decreto nonché la natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art 83 dello stesso.

Iscrive inoltre nel RUNTS tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 21 TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

L'Assemblea dei soci può deliberare, con i quorum previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'art. 42bis del Codice Civile.

ART. 22 SCIoglimento

Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, secondo quanto disciplinato nel D. Lgs n. 117/2017 e ss. mm., ad un'altra associazione di promozione sociale affiliata ad OPES aps o alla medesima OPES aps in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Letto, firmato e sottoscritto.

Marcianise, li 7 marzo 2026

